

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

Si comunica che il prossimo 25.11.2014 entrerà in vigore la legge 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013 – bis) – pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10.11.2014, supplemento ordinario n. 83 il cui art.10 ha dettato disposizioni in materia di “*riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono Risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio*” intervenendo su alcune disposizioni della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge finanziaria 2013) e sull’art.68 del D.lgs.31 dicembre 1992,n.546.

In particolare

Il primo comma del citato art.10 interviene sulle disposizioni dell’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228¹ prevedendo che le stesse “*non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, ne’ all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione*”.

La modifica normativa, dettata dall’esigenza di garantire alla riscossione delle risorse proprie tradizionali i requisiti di celerità e tempestività richiesti dalla normativa dell’Unione, comporta che **a decorrere dal 25 novembre** l’Agente della Riscossione, a fronte di iscrizioni relative a risorse proprie tradizionali e dell’IVA all’importazione, indipendentemente dall’ammontare della somma iscritta a ruolo, debba attivare le attività esecutive e cautelari consentite senza attendere il decorso dei 120 giorni previsti dal citato comma 544.

Il secondo comma dell’art. 10 interviene, invece, sull’art. 68 del Dlgs 546/92, integrandolo con un comma 3-bis, il quale dispone che “*Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del*

¹ **l’articolo 1 comma 544** della legge 228/2012, dispone che “*In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.*”

12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».

La finalità della norma è in sostanza quella di confermare che l'assolvimento dei diritti doganali (dazi e IVA all'importazione) è sottratto all'ambito di applicazione dell'art. 68, comma 2, dello stesso D.Lgs 546 così come chiarito dalla Commissione europea che – con riferimento, appunto, alla materia doganale – ne ha affermato l'incompatibilità con la pertinente normativa europea (artt. 7, 199 e 244 del Reg. Cee n. 2913/92, articolo 17, paragrafo 1, del Reg. Cee n.1150/2000), nella misura in cui prevede la provvisoria esecutività delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie.

Il successivo comma 3 dispone invece le seguenti modifiche al più volte citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) l'inserimento dopo il comma 529 di un comma **529 bis** il quale esclude l'applicabilità dei commi 527, 528 e 529² *“ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»;*

A seguito della suindicata novella legislativa i crediti dello Stato per risorse proprie tradizionali e IVA all'importazione, sia inferiori che superiori a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 non possono essere *“automaticamente annullati”* ma restano in carico all'Agente della Riscossione e per essi restano valide le disposizioni previste dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs 112/1999.

Roma, 24.11.2014

² **Comma 527.** *“Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.”*

Comma 528. *“Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527”.*

Comma 529 *Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.*